



Decreto del Direttore generale nr. 129 del 14/07/2021

Proponente: *Alessandra Bini Carrara*

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *dott.ssa Alessandra Bini Carrara*

Estensore: *Gabriella Gabbrielli*

Oggetto: Modifica del Disciplinare di ARPAT per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altre Pubbliche Amministrazioni", approvato con decreto del Direttore generale nr. 114 del 31/07/2020

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
allegato "A" - Disciplinare per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altre Pubbliche Amministrazioni	sì	digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *No*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell' Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell' organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell' Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 165 del 30.3.2001 e s.m.i;
- l' art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il quale prevede che "a decorrere dall' anno 2003, fermo restando quanto previsto dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.";
- l' art. 3, comma 61, della L. n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria per l' anno 2004) secondo cui " ... in attesa dell' emanazione del regolamento di cui all' articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.";
- l' articolo 36, comma 2, del DLgs 165/2000 secondo cui, anche per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, "È consentita l' applicazione dell' articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
- l' art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che ha abrogato i commi da 361 a 365, dell' art. 1 della Legge n.145 del 30.12.2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo;

Dato atto che, con decreto del Direttore generale n. 114 del 31/07/2020, è stato approvato il Disciplinare per l' utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altre Pubbliche Amministrazioni che, alla voce "Modalità e criteri per l' utilizzo delle graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni", prevede quale criterio di scelta nel caso di ricevimento di più graduatorie da parte di enti appartenenti alle stesse tipologie, ivi indicate, l' utilizzo della "graduatoria più recente, in quanto ritenuta più idonea a garantire che il candidato possieda un bagaglio tecnico professionale adeguato, aggiornato alla normativa recente con riferimento al settore di attività cui dovrà essere adibito";

Preso atto della recente sentenza della Corte di Cassazione Civile - Sez. L - n. 15790/2021, pubblicata il 7 giugno 2021, che ha chiarito che il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, destinata a scadere per prima, può essere derogato solo in presenza di ragioni di interesse pubblico che giustifichino la deroga, ragioni che non possono esaurirsi nella contestuale presenza di più graduatorie;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Disciplinare sopra richiamato sulla base di quanto indicato nella sentenza della Corte di Cassazione Civile - Sez. L - n. 15790/2021 in riferimento al criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, così come indicato in parte dispositiva;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di modificare, per le motivazioni indicate in parte narrativa, il "Disciplinare di ARPAT per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altre Pubbliche Amministrazioni", approvato con decreto del Direttore generale n. 114 del 31/07/2020, alla voce "Modalità e criteri per l'utilizzo delle graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni" prevedendo, quale criterio di preferenza nel caso di ricevimento di più graduatorie da parte di enti appartenenti alla stessa tipologia di cui all'elenco indicato nel Disciplinare medesimo, l'utilizzo della graduatoria di data anteriore, fatta salva la presenza di ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino la deroga;
2. di allegare al presente atto il Disciplinare per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altre Pubbliche Amministrazioni come modificato (allegato "A"), che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 09/07/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 12/07/2021
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 12/07/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 12/07/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 13/07/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 14/07/2021

Disciplinare per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altre Pubbliche Amministrazioni

Premessa

Il presente Disciplinare, relativo alla fissazione dei criteri generali che orientino nella scelta per l'utilizzazione delle graduatorie concorsuali o di selezione pubblica approvate da altre pubbliche amministrazioni, ha come riferimento la normativa che di seguito ricordata.

Si veda, innanzi tutto, l'art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il quale prevede che *"a decorrere dall'anno 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione."*

E' da richiamare inoltre l'art. 3, comma 61, della L. n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004), secondo la quale *"... in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*. A tale proposito la deliberazione n. 124/2013/PAR della Corte dei Conti - Sezione di controllo per l'Umbria, come recentemente confermato dalla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti Veneto n. 290/2019, aveva ritenuto di interpretare l'espressione "previo accordo" - utilizzata dal legislatore all'art. 3, comma 61, della L. 350/2003 - in senso estensivo di intesa tra le parti, fermo restando che l'accordo dovesse necessariamente intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria stessa.

Per quanto riguarda, nello specifico, le assunzioni a tempo determinato, deve essere richiamato l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile", secondo cui *"... per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*

Le diverse leggi finanziarie, nel corso del tempo, hanno disciplinato e dato indirizzi in merito alle modalità di utilizzo e ai termini di validità delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni a cui l'Agenzia, conseguentemente, si attiene.

Fermo restando il rispetto di tutti i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, la valutazione in merito all'esistenza dei presupposti necessari per l'utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione pubblica di altro ente, tramite scorrimento delle stesse, risulta

di esclusiva spettanza della singola amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa.

Alla luce delle norme sopra ricordate e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità, si ritiene necessario stabilire i criteri di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile accordarsi, nonché l'ordine di priorità per le richieste agli enti stessi.

Modalità e criteri per l'utilizzo delle graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni

Per la copertura di posti a tempo indeterminato e a tempo determinato, in ossequio ai principi di economicità e celerità, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità e qualora non si ritenga opportuno bandire autonomamente il relativo concorso pubblico, ARPAT può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali o di selezione pubblica approvate da altri enti previa indagine ricognitiva e accordo fra le amministrazioni interessate, con uno scambio di lettere atte a sancire l'intesa ed il consenso in ordine all'utilizzo.

L'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica di altri enti pubblici, per il quale dovrà essere attentamente valutata l'omogeneità con il posto richiesto in relazione al profilo e alla categoria professionale, ai requisiti specifici e al regime giuridico (tempo pieno/ part time), avverrà secondo i criteri e, per le assunzioni del personale di comparto, nel rispetto dell'ordine di attingimento di seguito riportati.

In primo luogo, le richieste per la verifica della disponibilità delle graduatorie concorsuali o di selezione pubblica in corso di validità saranno inoltrate, con un'unica mail per motivi di celerità:

- a) alle Agenzie ambientali facenti parte del SNPA, il cui territorio di competenza sia confinante con quello di ARPAT
- b) alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana e di ESTAR e, come previsto dall'art. 28, comma 7, della L.R. 1/ 2009, alla Regione Toscana

nel caso in cui non sia possibile reperire le unità da assumere mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica delle Amministrazioni sopra elencate, si procederà a richiedere la disponibilità di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica in corso di validità:

- c) alle altre Agenzie ambientali facenti parte del SNPA ma non confinanti con il territorio di ARPAT
- d) alle Aziende sanitarie e ospedaliere di regioni confinanti con la Regione Toscana;
- e) ai Comuni della Regione Toscana;

Il competente ufficio provvederà ad inviare le mail di richiesta di disponibilità delle graduatorie alle specifiche mailing list contenenti gli indirizzi di riferimento via via aggiornati sulla base delle comunicazioni pervenute da parte degli enti sopra elencati.

Qualora, dall'indagine ricognitiva sopra descritta, non risultino graduatorie disponibili, ovvero in caso di motivata estrema urgenza, l'Agenzia si riserva di reperire la graduatoria più idonea attraverso la consultazione dei siti internet delle varie Pubbliche Amministrazioni e di prendere accordi direttamente con le amministrazioni di interesse.

Dall'espletamento della procedura di cui sopra restano escluse le procedure di utilizzo di graduatorie di altri enti attualmente già avviate.

Nel caso di ricevimento di più graduatorie da parte di enti appartenenti alla stessa tipologia (cioè inseriti nella medesima lettera di cui al sopracitato elenco), sarà preferita la graduatoria di data anteriore, fatta salva la presenza di ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino la deroga.

Nel caso di necessità di utilizzo di graduatorie di altri enti per assunzioni di personale dirigenziale, si ritiene opportuno procedere di volta in volta ad un'attenta valutazione in merito all'attinenza delle stesse con il profilo professionale nonché con l'incarico dirigenziale da conferire.

Come previsto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato, anche da graduatoria di altro ente, comporterà l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Agenzia e nella sede di prima destinazione per un periodo minimo di cinque anni, fatte salve specifiche diverse disposizioni che possono intervenire in materia.

Autorizzazione all'utilizzo di graduatorie di ARPAT da parte di altre Pubbliche Amministrazioni

In caso di richieste di utilizzo di graduatorie di ARPAT (a tempo indeterminato) da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, queste ultime verranno valutate sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste.

Gli idonei presenti in graduatoria che, contattati dall'Amministrazione che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non accettino la proposta di assunzione da parte di detta Amministrazione, rimarranno collocati in graduatoria e non perderanno il diritto ad essere chiamati e assunti da ARPAT.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano le disposizioni vigenti in materia. Le norme del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate.